Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2001

recante adozione di decisioni comunitarie di importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi nonché modifica della decisione 2000/657/CE

[notificata con il numero C(2001) 3376]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/852/CE)

(GU L 318 del 4.12.2001, pag. 28)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2003/508/CE della Commissione del 7 luglio 2003	L 174	10	12.7.2003
►**M2**	Decisione 2005/416/CE della Commissione del 19 maggio 2005	L 147	1	10.6.2005
►**M3**	Decisione 2009/966/CE della Commissione del 30 novembre 2009	L 341	14	22.12.2009

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2001

recante adozione di decisioni comunitarie di importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi nonché modifica della decisione 2000/657/CE

[notificata con il numero C(2001) 3376]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/852/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2247/98 della Commissione [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2455/92, per ogni singolo prodotto chimico cui si applica la procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) la Commissione decide se la Comunità ne autorizza o vieta l'importazione, stabilendo eventualmente condizioni specifiche.

(2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati come organismi preposti alle funzioni di segretariato per l'applicazione della procedura PIC provvisoria definita nell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari della convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) per taluni prodotti chimici pericolosi e pesticidi nel commercio internazionale, firmata a Rotterdam il 10 settembre 1998, in particolare la risoluzione sugli accordi provvisori.

(3) Nel sistema della procedura PIC provvisoria sono state introdotte due nuove sostanze chimiche (il dicloruro di etilene e l'ossido di etilene) da utilizzare come pesticidi. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo da parte del segretariato ad interim che le ha trasmesse sotto forma di documenti di supporto alla decisione.

(4) In qualità di autorità comune designata la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC provvisoria le decisioni concernenti i prodotti chimici per conto della Comunità e degli Stati membri.

(5) Il segretariato provvisorio ha chiesto ai paesi che aderiscono al sistema PIC di utilizzare l'apposito formulario di risposta del paese importatore per dare informazioni sulle rispettive decisioni relative alle importazioni.

(6) La Commissione è tenuta a ricorrere, laddove possibile, alle procedure comunitarie esistenti e a vegliare affinché le risposte non siano incompatibili con la legislazione comunitaria in vigore. Tuttavia, la Commissione deve anche tenere conto dei divieti o

[1] GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13.
[2] GU L 282 del 20.10.1998, pag. 12.

▼B

delle rigorose restrizioni imposte dagli Stati membri in attesa di una decisione della Comunità.

(7) Le sostanze dicloruro di etilene e ossido di etilene sono vietate o soggette a rigorose restrizioni a livello comunitario, in particolare a norma della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ([1]), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Pertanto occorre adottare una decisione definitiva sull'importazione di tali sostanze.

(8) Le sostanze lindano e paratione (etilparatione) sono disciplinate a livello comunitario, in particolare mediante la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ([2]), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione ([3]), e mediante la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ([4]), che prevedono entrambe un periodo di transizione durante il quale gli Stati membri possono adottare decisioni nazionali in merito alle sostanze e ai prodotti che rientrano nel loro campo di applicazione, in attesa di una decisione della Comunità.

(9) Mediante le decisioni 2000/801/CE della Commissione, del 20 dicembre 2000, concernente la non iscrizione del lindano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ([5]), nonché la decisione 2001/520/CE della Commissione, del 9 luglio 2001, concernente la non iscrizione del paratione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ([6]) queste sostanze sono state eliminate dall'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio e di conseguenza le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari che le contengono sono state revocate. Esse figurano peraltro anche nel programma di valutazione delle sostanze esistenti stabilito dalla direttiva 98/8/CE, ma è probabile che si possa adottare una decisione definitiva solo nel 2008, una volta conclusa la valutazione dell'uso di tali sostanze nei biocidi.

(10) Le decisioni sulle importazioni relative alle formulazioni di pesticidi lindano e paratione (etilparatione) di cui alla decisione 2000/657/CE della Commissione ([7]), che erano state presentate come decisioni provvisorie in attesa di una decisione della Comunità, devono essere opportunamente modificate.

(11) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ([8]),

DECIDE:

Articolo 1

Sono adottate le decisioni definitive sulle importazioni relative delle sostanze chimiche dicloruro di etilene e ossido di etilene specificate nei formulari di risposta del paese importatore di cui all'allegato I.

([1]) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.
([2]) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
([3]) GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.
([4]) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
([5]) GU L 324 del 21.12.2000, pag. 42.
([6]) GU L 187 del 10.7.2001, pag. 47.
([7]) GU L 257 del 27.10.2000, pag. 44.
([8]) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

▼B

Articolo 2

L'allegato della decisione 2000/657/CE è modificato in conformità all'allegato II della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

Decisioni definitive sulle importazioni relative alle sostanze chimiche dicloruro di etilene e ossido di etilene

▼B

Segretariato provvisorio della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale

UNEP

FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima di riempire il formulario

PAESE: Comunità europea (Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano)
1.2.	Numero CAS	107-06-2
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	Liquido

SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE

X Antiparassitario

❑ Prodotto chimico industriale

❑ Formulario antiparassitario altamente pericoloso

SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	X Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	❑ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. ❑ Sì ❑ No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. ❑ Sì ❑ No Data della risposta precedente: _____

SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

X **Decisione definitiva** ***(compilare la sezione 5, pag. 2)*** O ❑ **Risposta provvisoria** ***(compilare la sezione 6, pagg. 3-4)***

SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, conformemente ai provvedimenti legislativi o amministrativi nazionali	
5.1.	X **Importazione vietata** L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? X Sì ❑ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? X Sì ❑ No
5.2.	❑ **Importazione autorizzata**

▼B

5.3.	❑ **Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche**		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	❑ Sì	❑ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	❑ Sì	❑ No
5.4.	**Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**		
	Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Il dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano) figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13), modificato dal regolamento (CE) n. 3135/94 (GU L 332 del 22.12.1994, pag. 1), in quanto sostanza il cui uso come prodotto fitosanitario è vietato. È vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo l'1,2-dicloroetano conformemente alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata dalla direttiva 87/181/CEE (GU L 71 del 14.3.1987, pag. 33). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8)		
5.5.	**Osservazioni**		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	❑ Sì	❑ No
	In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande: per essere utilizzato nel paese?	❑ Sì	❑ No
	In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande: per essere esportato?	❑ Sì	❑ No
	Altre osservazioni:		

SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1.	❑ **Importazione vietata**		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	❑ Sì	❑ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	❑ Sì	❑ No
6.2.	❑ **Importazione autorizzata**		
6.3.	❑ **Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche**		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	❑ Sì	❑ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	❑ Sì	❑ No

▼B

6.4.	**Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva**		
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	❑ **Sì**	❑ **No**
	In attesa di una decisione definitiva sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti: Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____ Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:		
6.5.	**Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva**		
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:		
6.6.	**Osservazioni**		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	❑ Sì	❑ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande — per essere utilizzato nel paese?	❑ Sì	❑ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande — per essere esportato?	❑ Sì	❑ No
	Altre osservazioni:		

SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI
Il dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano) è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1), come: F; R 11 - Carc. Cat. 2; R 45 - Xn; R 22 - Xi; R 36/37/38. R 45: può provocare il cancro. R 11: facilmente infiammabile. R 22: nocivo per ingestione. R 36/37/38: irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle. Il dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano) è stato classificato dalla CE some cancerogeno della categoria 2 (probabilmente cancerogeno per i soggetti umani).

SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea — Direzione generale Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles

▼M1

Segretariato provvisorio della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

UNEP

FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia)

▼M3

«**FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI**

Paese:	Comunità europea (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	**Nome comune**	Ossido di etilene
1.2	**Numero CAS**	75-21-8
1.3	**Categoria**	☒ Pesticida ☐ Industriale ☐ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: 12.6.2005

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☐ Decisione definitiva (Completare il punto 4) O ☒ Risposta provvisoria (Completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì	☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	☐ Sì	☐ No

4.2 ☐ Importazione autorizzata

▼M3

4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ Importazione autorizzata

5.3 ☒ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Per i prodotti fitosanitari

Ai sensi della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5), è vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo l'ossido di etilene.

Per i biocidi

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, questa sostanza è inserita nell'allegato II del regolamento che ne consente l'immissione in commercio solo per l'utilizzo nel tipo di prodotto 2 (Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche) e per il tipo di prodotto 20 (Preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale).

Stati membri che autorizzano l'importazione: Germania, Irlanda, Lussemburgo e Svezia.

Stati membri che autorizzano l'importazione (previa autorizzazione scritta): Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Paesi Bassi (solo per il tipo di prodotto 2, Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche), Polonia, Portogallo.

Stati membri che autorizzano l'importazione solo per la sterilizzazione di strumenti chirurgici a norma della direttiva 93/42/CEE (previa autorizzazione scritta): Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna.

Stati membri che non autorizzano l'importazione: Estonia, Lettonia, Malta, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovenia, Ungheria.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☒ Sì ☐ No

▼M3

5.4 Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☒ Sì ☐ No

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? ☐ Sì ☐ No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese? ☐ Sì ☐ No

Per essere esportata? ☐ Sì ☐ No

Altre osservazioni

Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), l'ossido di etilene è classificato come: F+; R12 (Estremamente infiammabile) – T; R23 (Tossico; Tossico per inalazione) – Carc. Cat.2; R45 (Cancerogeno categoria 2; Può provocare il cancro) – Mut. Cat.2; R46 (Mutageno categoria 2; Può provocare alterazioni genetiche ereditarie) – Xi; R36/37/38 (Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle).

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles, BELGIO
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Tel.	+32 22964135
Fax	+32 22967616
E-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: .....

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma RM, ITALIA
Tel. +39 0657053441
Fax +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

O

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH – 1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. +41 229178177
Fax +41 229178082
E-mail: pic@pic.int»

▼M1

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Paration
1.2.	Numero CAS	56-38-2
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	Tutti i formulati

SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE

❑ Pesticida

❑ Prodotto chimico industriale

X Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

3.1. ❑ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.

3.2. **X** Si tratta della modifica di una risposta precedente.

La risposta precedente corrispondeva a una decisione definitiva. ❑ Sì **X** No

La risposta precedente corrispondeva a una risposta provvisoria. **X** Sì ❑ No

Data della risposta precedente:
27/11/2001

SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

X Decisione definitiva ***(compilare la sezione 5)*** **O** ❑ **Risposta provvisoria** ***(compilare la sezione 6)***

SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

5.1. **X Importazione vietata**

L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? **X** Sì ❑ No

È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? **X** Sì ❑ No

5.2. ❑ **Importazione autorizzata**

5.3. ❑ **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ❑ Sì ❑ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ❑ Sì ❑ No

5.4. **PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti paration. Il paration è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio: le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva sono state pertanto revocate (decisione 2001/520/CE della Commissione del 9 luglio 2001 — GU L 187 del 10.7.2001, pag. 47).

Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).

▼M1

5.5.	**Osservazioni** Cfr. punti 5.3 e 5.4			
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		❑ Sì	❑ No
	In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	per essere utilizzato nel paese?	❑ Sì	❑ No
		per essere esportato?	❑ Sì	❑ No
	Altre osservazioni:			
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1.	❑ **Importazione vietata**			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		❑ Sì	❑ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		❑ Sì	❑ No
6.2.	❑ **Importazione autorizzata**			
6.3.	❑ **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**			
	Le suddette condizioni sono:			
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		**X** Sì	❑ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?		**X** Sì	❑ No
6.4.	**Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva**			
	1.6. Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?		❑ Sì	❑ No
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____			
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

▼M1

6.5.	**Informazioni o assistenza richiste per prendere una decisione definitiva**			
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:			
6.6.	**Osservazioni**			
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		❑ Sì	❑ No
	In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	per essere utilizzato nel paese?	❑ Sì	❑ No
		per essere esportato?	❑ Sì	❑ No
	Altre osservazioni:			

SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
Il paration è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: T+; R27/28 (altamente tossico; molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione) — N; R50-53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles

▼B

ALLEGATO II

Decisioni provvisorie rivedute relative alle importazioni delle sostanze chimiche lindano e paratione (etilparatione) che sostituiscono le precedenti decisioni provvisorie di cui alla decisione 2000/657/CE della Commissione

Le decisioni provvisorie relative alle importazioni delle sostanze chimiche lindano e paratione (etilparatione) di cui all'allegato della decisione 2000/657/CE sono sostituite dalle decisioni provvisorie rivedute di cui ai seguenti formulari per la risposta del paese importatore.

▼M2

Decisione riesaminata sull'importazione del lindano (gamma-HCH), che sostituisce la precedente decisione d'importazione di cui alla decisione 2001/852/CE

Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

UNEP

FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

▼M2

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1	Denominazione comune	Lindano (gamma-HCH)
1.2	N. CAS	58-89-9
1.3	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	

SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE

X Pesticida

❑ Prodotto chimico industriale

❑ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

3.1 ❑ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.

3.2 X Si tratta della modifica di una risposta precedente.

La risposta precedente costituiva una decisione definitiva. ❑ Sì X No

La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria. X Sì ❑ No

Data della risposta precedente:

20/11/2001

SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

❑ **Decisione definitiva** ***(compilare sezione 5, pag. 2)*** **O** X **Risposta provvisoria** ***(compilare la sezione 6, pagg. 3-4)***

SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

5.1 ❑ **Importazione vietata**

L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ❑ Sì ❑ No

È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ❑ Sì ❑ No

5.2 ❑ **Importazione autorizzata**

5.3 ❑ **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ❑ Sì ❑ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni? ❑ Sì ❑ No

5.4 **PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

▼M2

5.5	**Osservazioni**			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		❑ Sì	❑ No
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	❑ Sì	❑ No
		Per essere esportato?	❑ Sì	❑ No
	Altre osservazioni			
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA				
6.1	❑ **Importazione vietata**			
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		❑ Sì	❑ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		❑ Sì	❑ No
6.2	❑ **Importazione autorizzata**			
6.3	**X Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**			
	Le suddette condizioni sono:			
	sono vietati la produzione, l'uso e l'immissione in commercio del lindano (gamma-HCH), fatte salve alcune deroghe specifiche. Detto prodotto chimico, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componente di articoli, è stato vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5). A titolo di deroga gli Stati membri possono tuttavia consentire i seguenti impieghi:			
	a) fino all'1.9.2006:			
	— trattamento curativo professionale e industriale di legname, legno da costruzione e tronchi,			
	— applicazioni industriali e domestiche per interni;			
	b) fino al 31.12.2007:			
	— l'HCH tecnico può essere utilizzato solo come prodotto intermedio nell'industria chimica,			
	— i prodotti in cui almeno il 99 % degli isomeri dell'HCH è presente nella forma gamma (ossia il lindano) sono riservati ai seguenti usi: insetticida per uso topico in campo sanitario e veterinario.			
	Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è necessaria una autorizzazione scritta preventiva): Finlandia [fino al 31.12.2007 sulla base della lettera b) esclusivamente per i biocidi], Spagna [fino al 31.12.2007 sulla base della lettera b) esclusivamente come insetticida per uso topico in campo sanitario].			
	Stati membri che non autorizzano l'importazione: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria.			
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		X Sì	❑ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano per tutte le importazioni?		X Sì	❑ No

▼M2

6.4	**INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA**			
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?		❑ **Si**	**X No**
	In attesa di una decisione definitiva sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti: non applicabile.			
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: non applicabile.			
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			
	Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).			
6.5	**INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA**			
	Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:			
	Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:			
	Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:			
6.6	**Osservazioni**			
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		❑ Sì	❑ No
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese?	❑ Sì	❑ No
		Per essere esportato?	❑ Sì	❑ No
	Altre osservazioni			

SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI

Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il lindano (gamma-HCH) è classificato come: T; R25 (tossico; tossico per ingestione) — Xn; R20/21, R48/22, R64 (nocivo; nocivo per inalazione e a contatto con la pelle, nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione, possibile rischio per i bambini allattati al seno) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).

SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Belgio

▼B

Segretariato provvisorio della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale

UNEP

FORMULARIO
PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima di riempire il formulario

PAESE: Comunità europea (Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Paratione
1.2.	Numero CAS	56-38-2
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	

SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE

❑ Antiparassitario

❑ Prodotto chimico industriale

X Formulato antiparassitario altamente pericoloso

SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	❑ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	X Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. ❑ Sì X No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. X Sì ❑ No Data della risposta precedente: 27.10.2000 _____

SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

❑ **Decisione definitiva** ***(compilare la sezione 5, pag. 2)*** O X **Risposta provvisoria** ***(compilare la sezione 6, pagg. 3-4)***

SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, conformemente ai provvedimenti legislativi o amministrativi nazionali	
5.1.	❑ **Importazione vietata** L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ❑ Sì ❑ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ❑ Sì ❑ No
5.2.	❑ **Importazione autorizzata**

▼B

5.3.	❑ **Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche**		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	❑ Sì	❑ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	❑ Sì	❑ No
5.4.	**Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**		
	Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:		
5.5.	**Osservazioni**		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	❑ Sì	❑ No
	In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande: per essere utilizzato nel paese?	❑ Sì	❑ No
	In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande: per essere esportato?	❑ Sì	❑ No
	Altre osservazioni:		

SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1.	❑ **Importazione vietata**		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	❑ Sì	❑ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	❑ Sì	❑ No
6.2.	❑ **Importazione autorizzata**		
6.3.	X **Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche** Le suddette condizioni sono: *Per i prodotti fitosanitari* L'uso e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti paratione sono vietati. [Decisione 2001/520/CE della Commisione, del 9 luglio 2001, concernente la non inclusione del paratione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 47)]. *Per i biocidi* Stati membri che autorizzano l'importazione (autorizzazione scritta preventiva obbligatoria): Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria, Portogallo e Regno Unito. Stati membri che non autorizzano l'importazione: Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia.		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	X Sì	❑ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	X Sì	❑ No

▼B

6.4.	**Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva**			
	Si sta studiando attivamente una decisione defintiva?		**X Sì**	❑ **No**
	Il paratione è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio; pertanto le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Decisione 2001/520/CE della Commissione del 9 luglio 2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 47).			
	Tuttavia tale sostanza è stata inserita nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).			
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2008, a conclusione della valutazione dell'uso di tale sostanza nei biocidi.			
	Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).			
6.5.	**Informazioni o assistenza richeste per prendere una decisione definitiva**			
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:			
	Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti:			
	Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:			
6.6.	**Osservazioni**			
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		❑ Sì	❑ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		❑ Sì	❑ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande	per essere utilizzato nel paese?	❑ Sì	❑ No
		per essere esportato?	❑ Sì	❑ No
	Altre osservazioni:			

SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI
Il paratione è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1), come: T+; R 27/28 (molto tossico; molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione). - N; 50-53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).

SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea — Direzione Generale Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi Wetstraat/200 B-1049 Bruxelles